



**TRIBUNALE DI LOCRI**  
**SEZIONE CIVILE**

**Controversie in materia di lavoro e previdenza**

**N. R.G. 3100/2024**

**Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.**

Il Giudice del lavoro, nella persona del dottor Rodolfo Valentino Scarponi, con riferimento al procedimento in epigrafe;

Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui *“Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”*;

Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;

Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;

Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;

Lette le note scritte tempestivamente depositate dai procuratori costituiti;

Letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata;



rilevato che con la parte ricorrente con apposita istanza ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso, nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. o in subordine ai sensi dell'art. 150 c.p.c., individuabili con tutti i docenti indicati nei bollettini di mobilità allegati al ricorso che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nell'a.s. 2024/2025 per le classi di concorso e sedi indicati dalla docente Bengala Giovanna nella domanda di mobilità;

rilevato che da un attento esame degli atti di causa appare oggettivamente eccessivamente difficoltoso individuare specificamente tutti gli innumerevoli controinteressati, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, non risulta che il Ministero resistente abbia fornito gli indirizzi di residenza degli stessi alla parte ricorrente;

ritenuto indispensabile estendere il contraddittorio ai controinteressati individuati in ricorso;

visto l'art. 151 c.p.c.

autorizza la parte ricorrente a provvedere, entro venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla notifica del ricorso e del presente provvedimento mediante pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, avendo cura che gli atti rimangano pubblicati sui siti web richiamati almeno sino alla data utile alla costituzione in giudizio dei controinteressati, fissando l'udienza di discussione al 12.3.2026, ore 9,00, ed avvertendo i controinteressati che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza per non incorrere nelle decadenze e preclusioni di legge;

onera sin da ora la parte ricorrente di fornire prova di aver debitamente provveduto alla regolare notifica del ricorso e del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Locri, 12/01/2026



Il Giudice

Dott. Rodolfo Valentino Scarponi

*Provvedimento redatto e depositato telematicamente con l'applicativo*

*“Consolle del Magistrato”*

